

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 588)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(MANCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1964

Proroga della delega contenuta nell'articolo 26
della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi
nel Ministero della sanità

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, contiene una delega al Governo ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la unificazione nel Ministero della sanità di tutti i servizi ed istituti, centrali e periferici, attinenti alla vigilanza igienica e al controllo delle sostanze alimentari e delle bevande, salvo quelli istituiti dagli enti locali ed universitari, secondo il criterio di rendere più efficienti e più rapidi la vigilanza e il controllo anzidetti.

Tale delega scade il 12 aprile 1964.

L'apposita Commissione, istituita dal Ministero della sanità al fine di predisporre il

testo del decreto legislativo, resasi conto delle difficoltà poste dalla positiva formulazione della norma, non ha mancato di estendere il proprio esame ai servizi ed istituti che, pur non effettuando direttamente la vigilanza ed il controllo degli alimenti, potevano considerarsi « attinenti », cioè aventi relazione più o meno immediata con i servizi più specificamente incaricati della vigilanza igienica e del controllo.

Peraltro, poichè la predetta Commissione di studio non ha ancora potuto terminare di esaminare gli Istituti e servizi che potevano essere unificati in virtù della delega, è stato predisposto l'allegato disegno di legge che proroga di un anno il potere del Governo di emanare le norme delegate.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La delega concessa al Governo dall'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è prorogata di un anno.